



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

COMMISSIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE

13 Giugno 2013

La Direttiva “Madre-Figlia” La Direttiva “Interessi-Canoni” La Direttiva sulla raccolta dei capitali

Dott.ssa Felicia Zaffiro Puopolo



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi

(Modificata dalla Direttiva 2003/123/CE)

(Recepita in Italia con l'introduzione dell'art. 27-*bis* del DPR n.
600/1973)



Obiettivi

- La Direttiva Madre-Figlia è nata dall'esigenza di introdurre, per i gruppi di società di Stati Membri diversi, disposizioni fiscali neutre sotto il profilo della concorrenza.
- La Direttiva ha previsto che, al rispetto di alcune condizioni, il pagamento dei dividendi da parte di una società Figlia stabilita in uno Stato Membro alla società Madre stabilita in un altro Stato Membro non sconti alcun prelievo nel Paese della società Figlia.



Obiettivi

- L'esenzione da ritenuta alla fonte mira ad eliminare la **doppia imposizione giuridica** dei dividendi che sarebbero altrimenti tassati due volte, la prima sottoforma di ritenuta alla fonte nel Paese della società Figlia e la seconda in capo alla Madre nel Paese di residenza.
- Inoltre, la direttiva si propone il fine di eliminare la **doppia imposizione economica** sugli utili societari, i quali normalmente scontano già il prelievo in capo alla società che li produce con il rischio poi di una seconda tassazione sottoforma di dividendi in capo al socio che li percepisce (metodo del credito di imposta o dell'esenzione a favore della società madre).



Ambito di applicazione

- La Direttiva **si applica alla distribuzione degli utili:**
 - percepiti da uno Stato Membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati Membri;
 - effettuata da uno Stato Membro a società di altri Stati Membri di cui esse sono filiali;
 - percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati Membri situate in uno Stato Membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato Membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione;
 - effettuata da società di uno Stato Membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato Membro di società del medesimo Stato Membro di cui sono società figlie.



Ambito di applicazione

- Ai fini dell'applicazione della Direttiva, **il termine “società di uno Stato Membro” designa qualsiasi società:**
 - a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato della Direttiva;
 - b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato Membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio al di fuori della Comunità;
 - c) che, inoltre sia assoggettata, senza possibilità di esenzione e senza esserne esentata, a una delle imposte indicate nella Direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una di quelle indicate.



Ambito di applicazione

- Ai fini dell'applicazione della Direttiva, **per “stabile organizzazione” si intende** una sede fissa di affari situata in uno Stato Membro, attraverso la quale una società di un altro Stato Membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti ad imposta nello Stato Membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno.



Condizioni

- La qualità di **società Madre** è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato Membro che soddisfi le condizioni di cui all'art. 2 della Direttiva e che detenga una **partecipazione minima** del 20% nel capitale di una società di un altro Stato Membro che soddisfi le medesime condizioni.
- La **soglia minima di partecipazione** nel capitale, a partire dal 1° gennaio 2007 è stata ridotta al 15%. A partire dal 1° gennaio 2009, è stata ulteriormente ridotta al 10%.
- Si intende per **società Figlia**, la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione di cui sopra.



Condizioni

- La Direttiva prevede che **gli Stati Membri hanno la facoltà:**
 - di sostituire mediante accordo bilaterale il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;
 - di non applicare la Direttiva a quelle società che non conservano, **per un periodo ininterrotto di almeno due anni (cd *minimum holding period*)**, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato Membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.
- Nel caso in cui il **requisito temporale** sia soddisfatto soltanto dopo l'avvenuta distribuzione di dividendi, la società Madre ha **diritto ad ottenere il rimborso della ritenuta subita all'estero** (Sentenza CGCE, 17 ottobre 1996, in cause C-283/94 e C-291/94, *Denkavit*).



Normativa italiana di recepimento

- **Art. 27-bis del DPR n. 600/1973**, introdotto dal D.Lgs. n. 136 del 6 marzo 1993 e modificato dalla L. n. 244 del 24 dicembre 2004.
- Le società che detengono una **partecipazione diretta** non inferiore al 20% (dal 1° gennaio 2009 il 10%) del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, *3-bis* e *3-ter* dell'art. 27, se:
 - a) **rivestono una delle forme previste nell'allegato della Direttiva Madre-Figlia** (per i soggetti residenti in Italia deve trattarsi di spa, srl, sapa, società cooperative, di mutua assicurazione,, società europea, società cooperativa europea, nonché degli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale);



Normativa italiana di recepimento

- b) **risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato Membro dell'Unione europea**, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
- c) sono **soggette nello Stato di residenza**, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, **ad una delle imposte indicate nella Direttiva**;
- d) **la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno** (differenza da quanto previsto dalla Direttiva).



Normativa italiana di recepimento

- Il **diritto al rimborso** spetta anche rispetto:
 - alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 44, comma 1, lettera e), TUIR;
 - agli utili di cui all'art. 44, comma 1, lettera f), TUIR;
 - alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), TUIR, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20% (dal 1° gennaio 2009 10%) del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.



Normativa italiana di recepimento

- Ai fini dell'applicazione del diritto al rimborso, **deve essere prodotta una certificazione**, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) indicati al comma 1, **nonché una dichiarazione** della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
- Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, *3-bis* e *3-ter* dell'art. 27.



Normativa italiana di recepimento

- La **documentazione** di cui al comma 2 **deve essere acquisita entro** la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, **fino a quando** non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
- Le disposizioni dell'art. 27-*bis* del DPR n. 600/1973 si applicano alle società di cui al comma 1 **che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che** dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del beneficio in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.



Direttiva 2003/49/CE, del Consiglio
del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale
comune applicabile ai pagamenti di interessi
e di canoni fra società consociate di Stati
Membri diversi

(Recepita in Italia con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143 che ha
introdotto l'art. 26-*quater* del DPR n. 600/1973, modificato dall'art.
23, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)



Obiettivi

- Integrazione del mercato europeo richiede che i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato Membro.
- Abolire il prelievo sui pagamenti di interessi e di dividendi (cd ritenute in uscita) per evitare fenomeni di doppia imposizione.
- Evitare formalità amministrative onerose e problemi di flussi di liquidità alle società nelle transazioni *cross border*.



Principio generale

- I **pagamenti di interessi e di canoni** provenienti da uno Stato Membro sono **esentati da ogni imposta** applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia tramite accertamento fiscale, **a condizione che** il beneficiario effettivo degli interessi e dei canoni sia:
 - una società di un altro Stato Membro;
 - una stabile organizzazione situata in un altro Stato Membro, di una società di uno Stato Membro.
- L'esenzione opera solo se la società che effettua i pagamenti è **consociata** della società che riceve tali pagamenti, direttamente o tramite una sua stabile organizzazione.



Ambito di applicazione

- Il **beneficiario effettivo** è considerato tale solo se riceve il pagamento di interessi e di canoni in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.
- Una **stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo** di interessi e di canoni:
 - nella misura in cui il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi e dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione e
 - nella misura in cui tali pagamenti rappresentano redditi per i quali essa è assoggettata nello Stato Membro in cui è situata ad una delle imposte enumerate nell'art. 3, lettera a) punto iii) (...) ovvero ad un'imposta identica o sostanzialmente simile, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.



Ambito di applicazione

- La società che effettua il pagamento (**soggetto pagatore**) e il beneficiario effettivo (**soggetto percettore**) devono avere i seguenti **requisiti**:
 - essere residenti ai fini fiscali nel territorio di due diversi Stati Membri;
 - essere assoggettate all'imposta sul reddito delle società;
 - rivestire una delle forme giuridiche previste nell'allegato della direttiva (per l'Italia essere soggetto passivo IRES).



Ambito di applicazione

- **Le società consociate devono** essere legate da un **vincolo partecipativo** diretto minimo della prima società del 25% nel capitale della seconda, oppure
- La seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale della prima, oppure
- Una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 25% nel capitale sia della prima sia della seconda.
- Le partecipazioni devono comprendere soltanto le società residenti nel territorio della Comunità.
- Il rapporto di partecipazione sia mantenuto senza interruzioni per due anni. Nel caso in cui al momento del pagamento il requisito temporale non sia soddisfatto, il beneficiario ha diritto ad ottenere il rimborso della ritenuta subita all'estero al verificarsi del requisito (Sentenza CGCE, 17 ottobre 1996, in cause C-283/94 e C-291/94, *Denkavit*).



Definizione interessi

- **Si considerano interessi** i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, obbligazioni e prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o prestiti.
- Per espressa disposizione normativa **non sono considerati interessi** e non beneficiano quindi della disciplina in esame:
 - le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti in base alla disciplina di contrasto alla sottocapitalizzazione (cd thin cap, art. 98 del TUIR, ormai abrogato);
 - gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;



Definizione interessi

- le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli art. 44, comma 2 lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.



Definizione canoni

- **Si considerano canoni** i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso di:
 - diritti di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
 - brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
 - attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.



Normativa italiana di recepimento

- **Art. 26-*quater* del DPR n. 600 del 1973**
- Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i **requisiti** di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato Membro, di società i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
 - a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato della Direttiva, che risiedono ai fini fiscali, nel territorio dello Stato, e sono assoggettate, senza fruire di regime di esonero, all'imposta sul reddito delle società;
 - b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.



Normativa italiana di recepimento

- I **soggetti beneficiari** degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione:
 - a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% di diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
 - b) La società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;



Normativa italiana di recepimento

- c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società alla cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
- d) i diritti di voto di cui alle lett. a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli artt. 2364, 2364-*bis* e 2.479-*bis* c.c.;
- e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lett. a), b) e c), sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.



Normativa italiana di recepimento

- **L'esenzione** si applica se:
 - a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato della Direttiva, risiedono ai fini fiscali in uno Stato Membro, senza essere considerate ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato della Direttiva ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione delle predette imposte;
 - b) gli interessi ed i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte indicate nell'allegato della Direttiva;



Normativa italiana di recepimento

- c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato Membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o canoni:
- le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
 - le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato Membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato della Direttiva ovvero ad un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.



Normativa italiana di recepimento

- Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3, controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2, TUIR, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.



Normativa italiana di recepimento

- Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta **un'attestazione** dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), **entro la data del pagamento** degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.



Normativa italiana di recepimento

- La **documentazione deve essere conservata** fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.



L'accordo tra Svizzera e Unione europea per la tassazione di dividendi, interessi e canoni tra società madri e figlie e società consociate

- L'accordo siglato in data 26 ottobre 2004 tra Svizzera e Unione Europea prevede all'art. 15 l'estensione dei regimi previsti dalla direttiva Madre-Figlia e dalla direttiva "interessi e canoni" ai rapporti tra società di un Paese membro e società che risiedono in Svizzera.
- L'accordo fiscale è entrato in vigore anche in Italia a far data dal 1 luglio 2005. Le relative disposizioni trovano diretta applicazione (sostanziale esenzione da ritenuta alla fonte).



L'accordo tra Svizzera e Unione europea per la tassazione di dividendi, interessi e canoni tra società madri e figlie e società consociate

- La disciplina in questione rispecchia fedelmente quella prevista dagli art. 27 *bis* e 26 *quater* del DPR n. 600 del 1973, che recepiscono in Italia la Direttiva “Madre-Figlia” e la Direttiva “Interessi-Canoni”. Le istruzioni emanate in riferimento a tali disposizioni possono essere utilizzate anche per l'interpretazione dell'Accordo.



L'accordo tra Svizzera e Unione europea per la tassazione di dividendi, interessi e canoni tra società madri e figlie e società consociate

- In forza dell'art. 15, **per poter beneficiare** del regime di esenzione da ritenuta **è necessario**: (i) che una società abbia la residenza fiscale in Svizzera e l'altra in Italia, senza che nessuna di questa abbia la residenza fiscale (o una loro stabile organizzazione cui i redditi de quibus siano attribuibili sia situata) in uno Stato terzo sulla base di una convenzione contro le doppie imposizioni; (ii) che entrambe siano assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni; (iii) che entrambe adottino la forma di una società di capitali; (iv) che entrambe le società siano collegate da una partecipazione diretta almeno del 25% del capitale o siano detenute da una terza società che possieda direttamente almeno il 25% di ciascuna delle due società; (v) un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni di due anni.



L'accordo tra Svizzera e Unione europea per la tassazione di dividendi, interessi e canoni tra società madri e figlie e società consociate

- Con riferimento al punto sub b), la sussistenza di tale requisito ai fini dell'applicazione del beneficio di esenzione da ritenuta potrebbe configurarsi anche in presenza di società residenti in Svizzera assoggettate alle sole imposte federali e non anche alle imposte cantonali e municipali.
- Tale interpretazione è stata specificamente rigettata dall'AdE nella risoluzione 93/E del 10 maggio 2007. Per l'agenzia, infatti l'esenzione da ritenuta alla fonte in Italia non può essere riconosciuta nei confronti di società svizzere che beneficino dell'esenzione dall'imposizione municipale e cantonale.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

(Rifusione della Direttiva 69/335/CEE del consiglio, del 17 luglio 1969)



Principi generali

- La Direttiva disciplina l'applicazione di imposte indirette sulla raccolta di capitali da parte di Stati Membri.
- Prevede un divieto generale di tali imposte, in particolare l'imposta sui conferimenti, pur consentendo ad alcuni paesi di continuare temporaneamente ad applicarle.
- L'imposta sui conferimenti è un'imposta indiretta che interferisce con la libera circolazione dei capitali.



Principi generali

- La Direttiva riconosce che la soluzione migliore sarebbe l'abolizione di tale imposta, che essa considera dannosa per lo sviluppo economico dell'Unione europea, ma la diminuzione di gettito fiscale che deriverebbe dall'applicazione immediata di tale misura risulterebbe inaccettabile per taluni Stati membri.
- Di conseguenza gli Stati membri che applicavano tale imposta dal 1 gennaio 2006 possono continuare a farlo, per quanto a condizioni molto precise.



Ambito di applicazione

- La Direttiva disciplina l'applicazione di imposte indirette **nei casi seguenti**:
 - conferimenti di capitale a società di capitali;
 - operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;
 - emissione di taluni titoli e obbligazioni.
- La Direttiva **si applica** alle:
 - società per azioni;
 - società in accomandita per azioni;
 - società private a responsabilità limitata.



Ambito di applicazione

- La Direttiva **si applica inoltre** a qualsiasi società, associazione o persona giuridica:
 - le cui azioni possano essere negoziate in borsa;
 - i cui membri possano disporre liberamente delle proprie azioni e siano responsabili dei debiti dell'impresa soltanto nei limiti della loro partecipazione;
 - e qualsiasi altra società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro.



Ambito di applicazione

- I **conferimenti di capitale** sono definiti come segue:
 - la costituzione o la trasformazione in società di capitali;
 - l'aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni o incorporazione di utili o riserve;
 - l'aumento del patrimonio sociale, remunerato con diritti della stessa natura di quelli dei soci o mediante prestazioni di servizi che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali;
 - il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria della società;
 - i prestiti contratti, se il creditore ha diritto a una quota dei profitti della società o se ne sono garantiti da un socio.



Ambito di applicazione

- Le **operazioni di ristrutturazioni** sono definite come segue:
 - fusioni caratterizzate da un conferimento di beni;
 - fusioni caratterizzate dallo scambio di quote sociale.



Ambito di applicazione

- Gli Stati Membri **non possono applicare** alle società di capitali imposte indirette per la raccolta di capitali. Le operazioni considerate sono:

conferimenti di capitale; prestiti o servizi forniti nel quadro di conferimenti di capitale; registrazione o altre formalità richieste in via preliminare nell'esercizio di un'attività a causa della forma giuridica di una società; modifica degli atti costitutivi della società, in particolare quando ciò comporta la trasformazione in una società di tipo diverso, il trasferimento tra gli Stati membri della direzione effettiva o della sede statutaria, una modifica dell'oggetto sociale della società o la sua proroga; operazioni di ristrutturazione.

- Sono inoltre vietate le imposte indirette sull'emissione di taluni titoli ed obbligazioni.



Deroghe

- Disposizioni speciali si applicano agli Stati Membri che applicavano l'imposta sui conferimenti al 1° gennaio 2006. Essi possono continuare ad applicare l'imposta, che deve **prevedere un'unica aliquota non superiore all'1%** e può essere riscossa esclusivamente su conferimenti di capitale e non può quindi essere applicata ad altre operazioni come le operazioni di ristrutturazione.
- L'imposta sui conferimenti può essere applicata solo dallo Stato Membro in cui è situata la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui viene effettuato il conferimento di capitale. Per rispettare, l'ideologia del mercato interno, è importante che l'imposta, se prevista, venga applicata una sola volta.



Esenzioni

- **Esenzioni** possono essere applicate alle **società di capitali che forniscono un servizio pubblico o hanno finalità puramente culturali o sociali. Deroghe** sottoforma di esenzioni o riduzioni delle aliquote dell'imposta sui conferimenti **possono essere concesse nel quadro della procedura di deroga ai fini di equità, per motivi sociali o per consentire a uno Stato Membro di far fronte a situazioni eccezionali.**